



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Via del Cinema, 5 int. 1 - 61122 PESARO

CENTRALINO: 0721 64291

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cp.pesaro@lnd.it – attivibase.pesaro@lnd.it

pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 105 del 22/03/2024

*Il Delegato, il Segretario, l'Impiegata e i Componenti della
Delegazione Provinciale di Pesaro - Urbino porgono ai Dirigenti
Federali, ai Delegati delle Delegazioni Provinciali, ai Dirigenti di
Società, ai Tecnici, agli Arbitri, ai Giornalisti e a tutti i ragazzi e alle
loro famiglie, i più sinceri auguri di*



SOMMARIO

SOMMARIO	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	8
ALLEGATI	17

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DISPOSITIVO CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Si allega il dispositivo della Corte Sportiva d'Appello inerente il reclamo presentato dalla USD Osimana.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INDIRIZZO E-MAIL

Si comunica che l'indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:
cr.marche01@lnd.it

Si invitano le Società a prenderne buona nota

BEACH SOCCER

Fase Regionale Campionato Serie B – Stagione Sportiva 2023 - 2024

Il Comitato Regionale Marche, di concerto con il Dipartimento Beach Soccer, organizza il **1° Campionato Regionale di Serie B** di tale attività.

Lo svolgimento del Campionato sarà subordinato all'iscrizione di almeno 4 squadre e la vincente potrà partecipare alla Fase Nazionale di detto campionato, confrontandosi con le vincenti degli altri Comitati Regionali per l'ammissione alla Poule Promozione Serie "A" Nazionale.

La località e le date di svolgimento del Campionato saranno definiti a seconda delle iscrizioni, fermo restando che l'inizio dell'attività Regionale è fissata per il 9 Giugno 2024.

La partecipazione al suddetto Campionato è completamente **GRATUITA** per le società.

Il tesseramento dei calciatori sarà effettuato tramite Tessere per l'Attività Ricreativa ed Amatoriale dal costo di 6,00€ cadauna.

Potranno essere tesserati tutti i soggetti di età non inferiore ai 15 anni.

Per i calciatori già tesserati con Società della L.N.D. è necessario il regolare nulla osta concesso dalla Società di appartenenza, qualora sia diversa dalla società che partecipa al Campionato.

Il vincolo di tesseramento per il Campionato di Beach Soccer è limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.

Non è ammessa la partecipazione al torneo di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le Società che desiderano partecipare al suddetto campionato dovranno far pervenire una prima mail di adesione al campionato indirizzandola a r.giantomassi@lnd.it entro il termine di **14 APRILE 2024**

IL REGOLAMENTO DEL SUDDETTO TORNEO SARÀ PUBBLICATO SU PROSSIMO COMUNICATO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - EVOLUTION PROGRAMME -TORNEO “IL CALCIATORE DELL’EVOLUTION PROGRAMME”

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Floriano MARZIALI comunica di seguito i nominativi dei convocati che parteciperanno lunedì 25 marzo 2024 al Torneo del Calciatore Evolution Programme 2024- Fase Interregionale Triangolare Centro Nord – Toscana – Umbria –Marche

ACCOMPAGNATORI:

Schena Massimo
Baldelli Nicola
Pazzi Matteo

DISPOSIZIONI INERENTI IL VIAGGIO

Punto di ritrovo Atleti CFT Urbino ore 09.15 parcheggio autostrada casello di Fano

Punto di ritrovo Atleti CFT MACERATA-Recanati ore 10.00 Comitato Regionale Marche FIGC/LND – via Schiavoni, snc – Località Baraccola Sud -Ancona

NR.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
1	TORDINI	FEDERICO	15/01/2010	ACADEMY CIVITANOVESE
2	MARASCA	ELIA	07/12/2010	JUNIOR JESINA
3	TOGNI	ANDREA	09/02/2010	GIOVANE ANCONA
4	MERCATELLI	ANDREA	09/03/2010	GIOVANE SANTORSO
5	CARNEVALI	GREGORIO	13/04/2010	PGS ROBUR 1905
6	TORSELLO	LUCA	11/05/2010	K SPORT MONTECCHIO
7	D'ANGELO	CARLO	15/10/2010	ACADEMY CIVITANOVESE
8	MARTELLI	JACOPO	04/06/2010	VADESE
9	VEGLIÒ	LEONARDO	20/02/2010	ACCADEMIA GRANATA
10	VACCHETTA	DENIS	09/02/2010	K SPORT MONTECCHIO
11	TAINI	EDOARDO	19/03/2010	VALFOGLIA
12	ROMAGNOLI	DIEGO	02/12/2010	PGS ROBUR 1905
13	MARSILI	MATTIA	23/03/2010	TOLENTINO
14	TERMINESI	ANDREA	18/04/2010	ACCADEMIA GRANATA
15	TACCONI	RICCARDO	13/02/2010	TREIESE
16	VENDITTI	ALESSIO	10/09/2010	VILLA MUSONE
17	GRIGORE	JULIAN	31/03/2010	NUOVA ALTOFOGLIA
18	BALDELLI	ANDREA	17/07/2010	MAROTTA MONDOLFO

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE URBINO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Floriano MARZIALI con riferimento all'attività del **Centro Federale Territoriale Urbino** comunica l'elenco dei convocati per il giorno **Lunedì 25/03/2024** presso il campo sportivo in erba sintetica di Varea - Urbino .

I RAGAZZI/E CHE FACEVANO PARTE DEL C.F.T. DELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA DEVONO PORTARE IL MATERIALE SPORTIVO IN LORO DOTAZIONE.

CATEGORIA:

UNDER 14 M : ore 15:15

NR.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'
1	ANDREONI	MATTEO	6/4/2010	URBANIA
2	BAGGIARINI	SAMUEL	22/12/2010	NUOVA ALTOFOGLIA
3	BARTOLINI	LEONARDO	06/02/2010	VILLA SAN MARTINO
4	BARTOLUCCI	GIACOMO	1/12/2010	VILLA SAN MARTINO
5	BOLOGNINI	GIANLUCA	15/02/2010	US FERMIGNANESE
6	CANCELLIERI	GREGORIO	2/10/2010	URBANIA
7	GENNARI	LEONARDO	10/2/2010	VILLA SAN MARTINO
8	GRATI	ANDREA	19/1/2010	VILLA SAN MARTINO
9	IACOMINO	DOMENICO	14/10/2010	K SPORT MONTECCHIO GALLO
10	LEOCI	FILIPPO	03/01/2010	REAL METAURO
11	LONDEI	EMANUELE	7/1/2010	URBANIA
12	MARASCO	NICOLÒ	01/06/2010	K SPORT MONTECCHIO GALLO
13	MATURO	DAVIDE	14/08/2010	REAL METAURO
14	PETRUZZELLI	GABRIELE	25/12/2010	VILLA SAN MARTINO
15	RICCIATTI	MATTEO	6/12/2010	ACCADEMIA GRANATA

CATEGORIA:

UNDER 14 F: ore 15:15

NR.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'
1	BRONCHINI	NICOLE	06/07/2010	VALFOGLIA
2	CANCELLIERI	STELLA	29/02/2010	CARISSIMI
3	CARBONI	GIULIA TAINA	14/03/2010	ADP ARZILLA CALCIO
4	CARDINALI	MARTINA	24/11/2010	VIS PESARO
5	CASELLI	LINDA	17/8/2010	CARISSIMI
6	DOMENICUCCI	SOFIA	26/04/2010	VIS PESARO
7	MANCA	SOPHIE	13/07/2010	VIS PESARO
8	MANCINI	SOFIA	12/4/2010	ADP ARZILLA CALCIO
9	NARDINI	CHIARA	06/07/2011	URBANIA CALCIO
10	PAOLINI	DENISE	11/03/2010	ADP ARZILLA CALCIO
11	QUARTIGLIA	LUDOVICA	27/07/2011	VIS PESARO
12	SBROCCA	ANGELICA	09/08/2011	ADP ARZILLA CALCIO

CATEGORIA:
UNDER 13 M: ore 15:15

NR.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'
1	ANEDDA	MATTIA	07/01/2011	AUDAX PIOBBICO
2	ANTONIUCCI	LEONARDO	17/03/2011	VADESE
3	BEKJIRI	ALDIN	16/08/2011	VALFOGLIA
4	CAMELA	ANDREA	09/06/2011	ACADEMY MAROTTAMONDOLFO
5	CALCAGNINI	EDOARDO	10/01/2011	REAL METAURO
6	CARBONELLA	LOUIS	06/10/2011	GIOVANE S.ORSO
7	CENCI	CHRISTIAN	02/04/2011	GIOVANE S.ORSO
8	DEL BALDO	GABRIEL	18/04/2011	K SPORT MONTECCHIO GALLO
9	EL JADI	WAIL	10/11/2011	URBINO CALCIO
10	ERCOLANI	FILIPPO	27/04/2011	CAGLI SPORT ASSOCIATI
11	FRATERNALI	MATTIA	12/02/2011	VALFOGLIA
12	GAGLIARDI	NICOLÒ	07/06/2011	URBINO CALCIO
13	GARINO	ALESSANDRO	30/08/2011	VISMARA
14	GRAMACCIONI	PIETRO	22/11/2011	REAL METAURO
15	GRIMALDI	DIEGO	11/05/2011	VALFOGLIA
16	IAVARONE	ALFONSO	28/01/2011	ACADEMY MAROTTAMONDOLFO
17	MARINI	FILIPPO	10/05/2011	ACADEMY MAROTTAMONDOLFO
18	MARIOTTI	ANDREA	23/04/2011	CAGLI SPORT ASSOCIATI
19	MENSÀ	ISAIA	12/05/2011	CAGLI SPORT ASSOCIATI
20	MONTAGNA	ANDREA	18/01/2011	VILLA SAN MARTINO
21	PALAZZESI	DIEGO	28/03/2011	ACADEMY MAROTTAMONDOLFO
22	PAPI	GIONA	29/01/2011	VADESE
23	PENSALFINI	ALESSIO	27/03/2011	K SPORT MONTECCHIO GALLO
24	PENTUCCI	GIACOMO	21/08/2011	VILLA SAN MARTINO
25	PIERANTONI	LORENZO	23/07/2011	VADESE
26	PIZZINI	CHRISTIAN	06/08/2011	GIOVANE S.ORSO
27	SANTI	DAVIDE	29/04/2011	REAL METAURO
28	SHAHINI	BRIAN	29/08/2011	K SPORT MONTECCHIO GALLO
29	SPARAGNINI	PIETRO	01/04/2011	VADESE
30	TUSHA	LORIS	15/11/2011	AUDAX PIOBBICO

I calciatori/calciatrici convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, **certificato di idoneità per l'attività agonistica**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare :

Responsabile Tecnico C.F.T. MATTEO MARINELLI - 329 9716636

e-mail: marche.sgs@figc.it - base.marchesgs@figc.it - cft.marchesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il Responsabile Tecnico C.F.T., inviando la relativa certificazione per l'assenza.

STAFF

Responsabile Organizzativo Regionale C.F.T.:

Responsabile Organizzativo C.F.T.

Responsabile Tecnico C.F.T.:

Istruttore Under 15 F:

Istruttore Under 14 M:

Istruttore Under 13 M:

Preparatore dei portieri:

Preparatore atletico:

Psicologo:

Sauro Saudelli

Marco Lazzari

Matteo Marinelli

Matteo Rovinelli

Nicola Baldelli

Mario Madonia

Riccardo Broccoli

Michele Bozzetto

Angelo Vicelli

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

ATTIVITÀ CALCIO + UNDER 15 FEMMINILE

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **da mercoledì 27 a sabato 30 Marzo 2024 per la Fase Finale delle Selezioni territoriali presso il Centro di Preparazione Olimpica Tirrenia, Via Vione del Vannini, 56128 (PI).**

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi e MATERIALE FEDERALE PRECEDENTEMENTE CONSEGNATO:

1 - DOCUMENTO D'IDENTITÀ (originale)

2 - TESSERINO FEDERALE DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA (originale)

3 - SCHEDA DI ADESIONE CALCIATRICE

4 - abbigliamento necessario per il pernottamento e tuta della Società di appartenenza per il rientro.

PROGRAMMA (Si raccomanda massima puntualità)

PARTENZA 27 MARZO

-ore 7.30 partenza in pullman da Ancona presso la Sede della FIGC, via S.Schiavoni (di fronte al Globo)

-ore 8.20 sosta per far salire alcune ragazze all'uscita del casello di Pesaro-Urbino

-ore 8.45 sosta per far salire alcune ragazze all'uscita del casello di Rimini Sud (parcheggio TRONY)

-ore 9.15 sosta per far salire alcune ragazze all'uscita di Cesena Sud (parcheggio Rotonda della Solidarietà)

-ore 12.15 circa arrivo presso Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Vione del Vannini, snc, 56128 (PI)

RIENTRO SABATO 30 MARZO 2024

Pranzo e ripartenza verso le 15.00 circa.

La squadra alloggerà presso Hotel Toscana Charme Resort (Viale del Tirreno, 68B, 56128 Calambrone PI).

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.na Mosca Emily Tel. 333 8806567

e-mail: (base.marchesgs@figc.it – marche.sgs@figc.it)

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F:

Mandolini Paolo

Collaboratore tecnico:

Diana Stefano

Collaboratore tecnico:

Marinelli Matteo

Collaboratore tecnico:

Antonucci Veronica

Team Manager e medico:

Mosca Emily

Psicologa:

Rizzo Giulia

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

NR.	COGNOME	NOME	ANNO DI NASCITA	SOCIETÀ
1	ABRAM	MAYA	19/02/2009	ANCONA RESPECT
2	BRIGLIADORI	MIA	24/01/2009	CESENA FC
3	CARLONI	VITTORIA	12/01/2009	APD LF JESINA CALCIO FEMMINILE
4	CECCOLINI	NOEMI	22/06/2010	US ARZILLA
5	CICCARELLI	MYA	29/09/2009	APD LF JESINA CALCIO FEMMINILE
6	GIORGI	CATERINA	13/06/2010	US ARZILLA
7	GIUSINI	SVEVA	28/09/2009	RICCIONE FEMMINILE
8	LEMNUSHA	KAMILA	30/06/2010	CESENA FC
9	LEONARDI	GIUDITTA	22/06/2010	US ARZILLA
10	LISICA	SOPHIA	17/05/2009	ANCONA RESPECT
11	MAGNANI	VIOLA	14/04/2009	CESENA FC
12	MANDOLINI	GINEVRA	16/02/2010	AC. MAROTTA MONDOLFO
13	ROSSI	VIRGINIA	11/03/2009	U.S. ARZILLA
14	SARAGONI	ALESSIA	25/05/2010	CESENA FC
15	TORALDO	ELEONORA	23/07/2009	SAN MARINO ACADEMY
16	ULISSI	ANASTASIA	11/09/2010	US ARZILLA
17	URBINATI	EMMA	07/03/2010	RICCIONE FEMMINILE
18	VECCHIONE	LUCREZIA	17/05/2009	RIMINI FC

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

EVOLUTION PROGRAMME -TORNEO “IL CALCIATORE DELL’EVOLUTION PROGRAMME”

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Floriano MARZIALI comunica, come da elenco allegato, i nominativi dei convocati che parteciperanno lunedì 25 marzo 2024 al Torneo del Calciatore Evolution Programme 2024- Fase Interregionale Triangolare Centro Nord – Toscana – Umbria – Marche.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottoelencati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

TORNEI S.G.S.

Denominazione Torneo: **FANO CITTA’ DEL CARNEVALE**
Periodo di svolgimento: 01.06.2024 – 02.06.2024
Categoria: Pulcini 1° anno
Carattere: Nazonale
Organizzazione: A.S.D. GIOVANE SANTORSO

Denominazione Torneo: **17° MEMORIAL “SIMONE BRUSCHI”**
Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024
Categoria: Pulcini 2° anno
Carattere: Regionale
Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **10° MEMORIAL “MATTIA MASE”**
Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024
Categoria: Pulcini 1° anno
Carattere: Regionale
Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **29° MEMORIAL “PASQUALE MORICI”**
Periodo di svolgimento: 27.05.2024 – 24.06.2024
Categoria: Esordienti 1° anno
Carattere: Provinciale
Organizzazione: A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

Denominazione Torneo: **TORNEO DELLA LIBERAZIONE**
Periodo di svolgimento: 25.04.2024
Categoria: Primi Calci
Carattere: Locale
Organizzazione: A.S.D. VADESE CALCIO

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RITIRO CARTELLINI

Si invitano le sottoelencate società a **contattare la Delegazione** per il ritiro dei cartellini:

ACADEMY MONTECCHIO	FORSEMPRONESE 1949	U.S. FERMIGNANESE 1923
ACADEMY MAROTTAMONDOLFO	K SPORT MONTECCHIO GALLO	URBANIA CALCIO
CARPEGNA	MAROTTESE ARCOBALENO	VADESE CALCIO
DELLA ROVERE CALCIO	MONTE PORZIO CALCIO	VIS PESARO DAL 1898
FALCO ACQUALAGNA	POL. CAGLI SPORT ASSOCIATI	VISMARA 2008
C5		
AMICI DEL CENTROSOCIO SP.	TAVERNELLE	SPECIAL ONE SPORTING CLUB
ITALSERVICE C5		

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

PROSECUZIONE GARA

Secondo quanto stabilito dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale in data 11/03/2024, si dispone che la prosecuzione della gara **PIANDIMELETO – CASININA CALCIO**, campionato Seconda categoria gir. "A", 4ª giornata di ritorno, sospesa il 10/02/2024, verrà **PROSEGUITA GIOVEDÌ 28/03/2024 alle ore 15:00 c/o il campo comunale di Piandimeleto**.

La gara riprenderà dal minuto 18 del secondo tempo, con un calcio di punizione diretto a favore della società Casinina calcio nella zona di centrocampo, lato tribuna, quando il risultato era 1 – 1 ed il Direttore di gara aveva espulso i giocatori Paternoster Juri (Piandimeleto), Polidori Federico (Casinina calcio) e Crosetta Juan Emmanuel (Casinina calcio)

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

PROSECUZIONE GARA SOSPESA AI SENSI DELL'ART.33 COMMA 4 - REGOLAMENTO LND:

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) *la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;*
- b) *nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:*
 - i) *i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;*
 - ii) *i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;*

- iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
- iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 33 disputata successivamente alla partita interrotta;
- v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
- vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

RISULTATI

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PIANDIMELETO	CASININA CALCIO	R	28/03/2024 15:00	468 COMUNALE	PIANDIMELETO	VIA DELLO SPORT

TERZA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RISULTATI

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

ALLIEVI U17 – 2^ FASE

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RISULTATI

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

ALLIEVI U17 – Seconde squadre

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R

MURAGLIA S.S.D. A R.L.	- SENIGALLIA CALCIO	4 - 2
------------------------	---------------------	-------

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.	51	20	16	3	1	84	19	65	0
SSDARL F.C. VIGOR SENIGALLIA	49	20	15	4	1	118	23	95	0
A.S.D. VILLA S.MARTINO	45	20	13	6	1	59	28	31	0
sq.B F.C. VIGOR SENIGALLIASQ.B	41	20	13	2	5	76	38	38	0
A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO	39	20	12	3	5	85	35	50	0
C.S.I.DELFINO FANO	35	20	11	2	7	72	35	37	0
G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.	25	20	7	4	9	52	52	0	0
A.S.D. VALFOGLIA	24	20	7	3	10	40	70	-30	0
A.S.D. TRECASTELLI POLISPORTIVA	23	20	7	2	11	33	52	-19	0
A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA	23	20	7	2	11	42	91	-49	0
SENIGALLIA CALCIO	19	20	6	1	13	37	67	-30	0
A.S.D. URBANIA CALCIO	12	20	3	3	14	23	71	-48	0
A.S.D. LMV URBINO CALCIO	9	20	3	0	17	33	93	-60	0
sq.B SENIGALLIA CALCIO SQ.B	7	20	2	1	17	20	100	-80	0

PROGRAMMA GARE

GIOVANISSIMI U15 – 2^ FASE

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RISULTATI

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

GIOVANISSIMI U15 – Seconde squadre

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RISULTATI

GIUDICE SPORTIVO

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

ATTIVITÀ DI BASE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 188 – RIUNIONE DELL'11 MARZO 2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 11 marzo 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 46/2023-24

La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 11 marzo 2024,
a seguito del reclamo n. 42 promosso dalla A.S.D. CASININA CALCIO in data 19/02/2024 avverso la sanzione sportiva dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro- Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 14/02/2024,
- letto il reclamo;
- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
- sentito il direttore di gara a chiarimenti;
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- relatore Lornzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo nel sopra indicato C.U. ha inflitto alla ASD CASININA CALCIO la sanzione della ammenda di euro 200,00 (duecento/00) *“ per aver i propri tifosi lanciato petardi nel corso dell'incontro “*.

Contro tale provvedimento ha proposto reclamo la società sanzionata, chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la sua riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame: ciò sostenendo che non risulterebbe provato che il lancio dei petardi sia stato messo in atto da propri sostenitori.

Alla richiesta audizione la ASD CASININA CALCIO ha ribadito quanto esposto nel reclamo ed ha richiesto la riunione del procedimento ad altro proposto successivamente inerente l'esito della gara in questione.

La Corte ha successivamente convocato e ascoltato a chiarimenti il direttore di gara il quale ha confermato che al 14° del secondo tempo in occasione di una rete segnata dalla propria squadra i tifosi del CASININA avevano lanciato un petardo caduto fuori della recinzione, mentre non è stato in grado di dire chi fosse l'autore del lancio del secondo petardo avvenuto al 18° del secondo tempo che ha provocato conseguenze all'assistente di parte della ASD Piandimeleto in quanto in quel momento lui era girato verso le panchine e lo scoppio è avvenuto alle sue spalle, dall'altra parte del campo: giratosi ha visto del fumo sotto le tribune e l'assistente di parte della ASD Piandimeleto disteso a terra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti in quanto i due reclami vanno esaminati autonomamente.

Alla luce di quanto emerso, la Corte deve prendere atto che non esiste la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi della ASD CASININA CALCIO: ove ciò fosse stato accertato la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere aggravata.

Il reclamo va respinto in quanto è stato accertato che i tifosi della reclamante hanno lanciato un petardo al 14° del secondo tempo in occasione del festeggiamento di una rete della loro squadra e la sanzione inflitta è congrua in base alla giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CASININA CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024

Il Segretario f.f.
Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 47//2023-24

La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione dell'11 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 43 promosso dalla ASD Casinina Calcio avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata nel C.U. n. 92 del 16-2-2024 con la quale ha deciso quanto segue :

“ PQM si decide, in accoglimento del ricorso, di applicare nei confronti della società Casinina Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. “,

- letto il reclamo;
 - viste le controdeduzioni inviate dalla contro-interessata ASD Piandimeleto;
 - ascoltate alle richieste audizioni la reclamante e la controparte;
 - sentito il direttore di gara a chiarimenti;
 - esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - relatore Piero Paciaroni;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La ASD CASININA CALCIO ha proposto reclamo contro il provvedimento indicato in premessa, chiedendo:

- in via preliminare la riunione del presente procedimento con un altro proposto in precedenza avverso la sanzione della ammenda irrogata in occasione della stessa gara per il lancio di petardi;
- in via principale, la riforma della decisione impugnata con annullamento della sanzione della perdita della gara e conseguentemente disporre la ripetizione della gara e/o la ripresa della stessa dal minuto dell'intervenuta interruzione;
- in subordine, la riforma della decisione impugnata con annullamento della sanzione della perdita della gara e sua sostituzione con la sanzione della ammenda ex art. 8 comma 1 lettera b) CGS oppure con l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ex art. 8 comma 1 lettera d) CGS, sempre disponendo la ripetizione della gara e/o la ripresa della stessa dal minuto della intervenuta interruzione.

La reclamante ha fornito una propria versione dei fatti accaduti in occasione della gara, evidenziando che:

- non esisteva una divisione in tribuna tra i sostenitori delle due squadre;
- vi è totale incertezza circa gli autori del lancio di petardi, come risulta anche dal rapporto del direttore di gara;
- la sanzione della perdita della gara non può essere irrogata in base a quanto dispongono gli articoli 10 e 26 CGS.

Va qui evidenziato che alla richiesta audizione la reclamante, oltre a ribadire e precisare quanto esposto nel reclamo e nelle richieste ivi specificate, a specifica domanda rivoltale ha verbalizzato di non aver ricevuto le controdeduzioni depositate dalla controparte ASD PIANDIMELETO.

Nella propria audizione la ASD Piandimeleto, a richiesta di produzione delle ricevute delle PEC di invio delle controdeduzioni alla reclamante, le ha prodotte e le stesse attestano che le PEC sono state

inviare all'indirizzo " asdcasininacalcio@pec.it ", mentre nel reclamo la ASD CASININA CALCIO ha eletto domicilio agli indirizzi di posta elettronica certificata: "luca.fioriti@avvocatiperugiapec.it – francesco.serroni@avvocatiperugiapec.it".

Alla luce della elezione di domicilio e del fatto che la reclamante ha verbalizzato di non aver ricevuto le controdeduzioni, la Corte dichiara inammissibili le controdeduzioni inviate dalla ASD Piandimeleto e ordina lo stralcio delle stesse e del verbale di audizione della controinteressata dal presente procedimento.

Va inoltre respinta la richiesta di riunione di questo procedimento a quello riguardante la sanzione della ammenda per il lancio di petardi, dovendo essere autonomamente valutati i due provvedimenti.

La Corte ha poi provveduto a sentire a chiarimenti di quanto accaduto il direttore di gara, sussistendo incertezze sugli accadimenti, anche alla luce delle diverse versioni fornite dalle due squadre, ovvero dall'ASD Piandimeleto nel ricorso presentato al giudice sportivo e dalla ASD Casinina Calcio nel reclamo in esame, versioni che manifestano forti dubbi anche rispetto a quanto refertato dall'arbitro.

L'audizione del direttore di gara ha consentito di avere dei chiarimenti e delle precisazioni che indicano che nel referto sono state fatte delle affermazioni basate su supposizioni del direttore di gara o su dichiarazioni ad egli fatte dai dirigenti delle squadre senza che lo stesso avesse osservato di persona la veridicità di quanto da egli scritto.

Nel referto di gara si legge infatti " *Il sig. Ceccarini (ndr: assistente di parte dell'arbitro caduto a terra dopo lo scoppio di un petardo) veniva soccorso e trasportato dall'autoambulanza al pronto soccorso di riferimento della zona (presumibilmente l'ospedale di Urbino).*

Tale circostanza che il direttore di gara nel referto afferma come accaduta e da lui vista personalmente, oltre a non essere confermata dalle dichiarazioni – ancorchè divergenti – fatte dalle due squadre è smentita dalla stessa querela presentata dal Ceccarini ed allegata al ricorso al Giudice Sportivo del Piandimeleto nella quale il Ceccarini dichiara:

" Preciso che non venivo trasportato nell'immediatezza al pronto soccorso, ma che mi recavo solo successivamente dal mio medico curante. "

Alla audizione l'arbitro ha ammesso di essere uscito dal campo di gioco e di essere rientrato nel proprio spogliatoio non appena fischiata la interruzione definitiva dell'incontro, quando il Ceccarini era ancora a terra e di non aver visto né l'arrivo dell'ambulanza né quanto accaduto dopo e di aver scritto quanto gli era stato riferito dai dirigenti.

Il direttore di gara nei chiarimenti forniti alla Corte ha inoltre precisato:

- che al 17° del secondo tempo ha fischiato un fallo commesso dal giocatore del Piandimeleto PATERNOSTER JURI e che lo ha ammonito;
- che il giocatore è stato accerchiato da molti calciatori del Casinina;
- che ha visto il PATERNOSTER JURI colpire il calciatore avversario CROSETTA JUAN EMANUEL, il quale ha reagito, dandogli un pugno;
- che sono intervenuti diversi giocatori delle due squadre e si è accesa una rissa;
- che al 18° minuto del secondo tempo egli ha provveduto ad espellere i calciatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMANUEL;
- che a questo punto è scoppiato il secondo petardo (il direttore di gara aveva già precisato che un primo petardo era stato lanciato dai sostenitori del Casinina al 14° minuto del secondo tempo in occasione del festeggiamento di una rete) ;
- che egli era vicino alle panchine e girato di spalle rispetto alla tribuna e allo scoppio del secondo petardo;
- che si è girato ed ha visto del fumo sotto la tribuna e l'assistente di parte Ceccarini Andy che era a terra;
- che si è avvicinato allo stesso, il quale è stato soccorso dal massaggiatore del Piandimeleto;
- che " *il CECCARINI ANDY sembrava privo di sensi, a questo punto ho emesso il triplice fischio ritenendo che non fosse possibile proseguire la direzione della gara, temendo per la incolumità mia, dei giocatori e di tutti i presenti. "*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le precisazioni fatte dal direttore di gara nella audizione a chiarimenti consentono alla Corte di avere tutti gli elementi di fatto necessari per emettere la decisione.

Risulta infatti che la decisione assunta dall'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro per un supposto pericolo alla sua incolumità, a quella dei giocatori e di tutti i presenti non sia giustificata dalla effettiva situazione esistente nel campo sportivo.

Infatti non è stata riferita né refertata dall'arbitro l'esistenza di una situazione che potesse mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara e/o dei giocatori e/o di tutti i presenti, come dallo stesso dichiarato.

Dopo il principio di rissa il direttore di gara aveva irrogato senza problemi il provvedimento di espulsione dei giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL e quindi la situazione in campo era sotto il suo controllo.

Allo scoppio del secondo petardo, a prescindere dalle conseguenze subite dall'assistente di parte - che peraltro da quanto emerso non sono state così gravi come erroneamente ipotizzato dall'arbitro che non ha effettuato alcun controllo in tal senso, emettendo il triplice fischio ed allontanandosi immediatamente dal campo di gioco per raggiungere il suo spogliatoio-, non ha fatto seguito alcun altro comportamento del pubblico che giustificasse la sussistenza di un pericolo per l'incolumità del direttore di gara e/o dei giocatori.

Risulta quindi che al momento del triplice fischio la situazione in campo e sugli spalti era tranquilla e sotto il controllo dell'arbitro e che la direzione della gara poteva essere proseguita.

Ritiene questa Corte che i fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara.

La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Come previsto dall'art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni.

Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

Inoltre, è necessario che l'arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.

Da quanto emerso e sopra ricapitolato emerge che nel momento in cui il direttore di gara ha sospeso l'incontro, ovvero al 18° del secondo tempo sussisteva una situazione controllabile e comunque inidonea a porre a rischio l'incolumità dei presenti.

Infatti il direttore di gara aveva provveduto a notificare ai tre giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL il provvedimento di espulsione e la rissa era terminata e dopo lo scoppio del secondo petardo l'unica situazione da definire era quella che faceva riferimento all'assistente di parte Ceccarini Andy, fermo a terra, che era stato soccorso dal massaggiatore del Piandimeleto.

Quindi, non sussistendo alcuna situazione di pericolo per l'incolumità del direttore di gara e dei giocatori, l'arbitro avrebbe dovuto far soccorrere compiutamente il CECCARINI – come è stato fatto in sua assenza -, verificare se lo stesso era in grado di proseguire la sua attività di assistente di parte e, ove ciò non fosse stato possibile farlo sostituire da un tesserato del Piandimeleto, come prevedono le regole di gioco.

Era dovere dell'arbitro adoperarsi per garantire la prosecuzione della gara, mentre egli non ha messo in atto alcuno dei poteri a lui conferiti.

Pertanto in quanto accaduto non possono essere ravvisate circostanze tali da compromettere lo svolgimento della gara e da fondare il timore del Direttore di gara per l'incolumità propria o dei presenti.

Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da episodi come quelli verificatisi nell'occasione il decretare la fine anticipata della gara non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso ed il provvedimento della definitiva interruzione della gara risulta essere immotivato.

Alla luce di tutto ciò, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo va annullato in quanto non sussiste alcun elemento che possa giustificare la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante.

In merito alla decisione del Giudice Sportivo va evidenziato che:

a) non è stata raggiunta la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi del Casinina Calcio;

b) in ogni caso, ove si fosse raggiunta la prova che il secondo petardo sia stato lanciato dai tifosi del Casinina Calcio, non sarebbe comunque possibile sanzionare tale comportamento con la perdita della gara in quanto ciò è escluso testualmente dal 2 comma dell'articolo 10 del CGS che detta:

“Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori delle società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società.”.

Ipotesi peraltro non verificatesi in base a quanto dichiarato dall'arbitro.

La Corte ritiene che quanto accaduto debba essere deciso in base a quanto prevede l'articolo 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionali Dilettanti ove dispone che:

“ Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 33 disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.”.

In base a tutto quanto sopra esposto, la Corte pronuncia il seguente

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata nel C.U. n. 92 del 16/02/2024 e dispone ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti la prosecuzione della gara Piandimeleto – Casinina Calcio a partire dal minuto 18 del secondo tempo quando il risultato era 1 – 1 ed il direttore di gara aveva espulso i giocatori PATERNOSTER JURI, POLIDORI FEDERICO e CROSETTA JUAN EMMANUEL.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.

Il Relatore e Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 21 marzo 2024
Il Segretario f.f.
Lorenzo Casagrande Albano

omissis...

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

-Comunicazioni FIGC

Pubblicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 22/03/2024

**il Segretario
(Stefano Verardo)**

**il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)**